



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13815/2020 R.G. proposto da:

Solano Rosario, Pellicanò Antonia, rappresentati e difesi dall'avvocato
Alberto Panuccio e dall'avvocata Roberta Panuccio

-ricorrente-

contro

Solano Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocata Manuela Maria
Zoccali e dall'avvocato Vincenzo Papalia

-controricorrente-

nonché contro

Solano Grazia, Solano Rosa

-intimate-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.
139/2020 depositata il 12/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dal Consigliere Tiziana Maccarrone.

FATTI DI CAUSA

Vincenzo, Rosa e Grazia Solano avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Palmi Rosario Solano e Anna Pellicanò e, premettendo che i fratelli Solano erano eredi testamentari del padre Antonino, che aveva lasciato al solo Rosario la quota disponibile, e chiedendo che fossero considerate nella determinazione del patrimonio ereditario, oltre alle donazioni da loro ricevute -che esplicitavano-, le donazioni che Rosario aveva ricevuto dal padre in vita, avevano chiesto la divisione della comunione ereditaria e la regolamentazione dei rapporti di dare-avere tra le parti; gli attori avevano chiesto che, ai fini della ricostruzione del patrimonio del *de cuius*, fosse accertato che dissimulavano donazioni anche le compravendite intervenute nel corso del tempo tra Antonino e Rosario Solano. I convenuti avevano contestato le domande delle controparti per i profili da ultimo evidenziati, non opponendosi alla divisione.

Il Tribunale di Palmi aveva respinto la domanda di accertamento della simulazione delle compravendite intervenute tra Rosario e Antonino Solano e, tenuto conto delle donazioni ricevute in vita dai comunisti, aveva proceduto alla divisione con imputazione delle spese relative e delle spese processuali.

L'appello proposto da Vincenzo Solano era stato parzialmente accolto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva fondato la decisione, per quanto ancora interessa, sulle seguenti considerazioni: -l'appellante contesta la correttezza della ricomprensione nel procedimento di collazione delle elargizioni in denaro ricevute dal

padre, per £ 4.500.000 in occasione del matrimonio e per £ 2.176.000 per l'acquisto dell'automobile, perché si sarebbe trattato di liberalità in conformità degli usi e, in subordine, chiede che le stesse siano considerate secondo il principio nominalistico ex art.751 c.c., senza tenere conto della rivalutazione monetaria; -come affermato dal primo Giudice, l'elargizione della somma di £ 4.500.000 fu effettuata dal padre nel 1971 <<in occasione del suo matrimonio per l'acquisto della casa di Gioia Tauro>> (come si legge nella scheda testamentaria) e dunque <<non può non essere considerata, a tutti gli effetti, nei rapporti tra donante e donatario, una donazione obnuziale ai sensi dell'art.785 c.c., non riconducibile alla liberalità d'uso, anche per il suo tutt'altro che modesto importo ... e soggetta a collazione come ogni altra donazione, nonché ai sensi dell'art.741 c.c., posto che, in assenza di una qualsiasi obbligazione civile al riguardo, essa deve ritenersi sorretta dall'*animus donandi*, funzionandone il matrimonio ed il fine di sovvenire ai relativi pesi solo da occasione o da motivo, ancorché essenziale>>; -nemmeno l'elargizione di £ 2.176.000 può essere considerata liberalità d'uso, dato il valore rilevante e l'assenza di prova che le condizioni economiche del donante, coltivatore diretto, permettessero di riconoscerla proporzionata al suo reddito; anche questa elargizione è da definire donazione ed è soggetta a collazione; -è fondata invece la critica riguardante il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme donate, da collazionare, poiché il dato normativo emergente dall'art.751 c.c. come interpretato in sede di legittimità è univoco nel senso che la collazione del denaro ricevuto in donazione dal *de cuius* soggiace al principio nominalistico, con esclusione di qualsiasi rivalutazione; -il progetto di divisione va rivisitato in

quest'ottica, tenendo conto dell'incidenza dell'esclusione della rivalutazione delle due elargizioni considerate e delle conseguenze sul valore proporzionale delle quote dei conviventi.

Rosario Solano e Antonia Pellicanò hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi.

Vincenzo Solano ha depositato controricorso, mentre Rosa Solano e Grazia Solano sono rimaste intime.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in termini rispetto alla data dell'adunanza fissata per la discussione in camera di consiglio del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di critica Rosario Solano e Antonia Pellicanò lamentano la <<violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.>>.

La Corte di merito avrebbe qualificato come donazioni obnuziali le elargizioni di £ 4.500.000 e di £ 2.176.000 effettuate dal defunto a favore di Vincenzo Solano, in assenza di domanda in tal senso. L'esame dei motivi di appello proposti dalla controparte escluderebbe, infatti, la proposizione di domande volte a far dichiarare obnuziali le donazioni ricevute, con la conseguenza che la Corte avrebbe violato il disposto dell'art.112 c.p.c.

2. Con il secondo motivo di critica i ricorrenti lamentano la <<violazione e falsa applicazione dell'art.785 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.>>

Rilevano i ricorrenti che <<Il presupposto della Corte d'Appello di Reggio Calabria che si tratti di donazione obnuziale ex art.785 c.c. come sarebbe già stato accertato dal Tribunale di Palmi è manifestamente erroneo>>, perché il primo Giudice non ha

qualificato le donazioni in contestazione come obnuziali. Del resto, detto tipo di donazioni necessita di atto pubblico, assente nel caso di specie, esse debbono essere effettuate in vista della celebrazione delle nozze e sono incompatibili con le donazioni indirette. L'assenza di atti formali esclude che si sia trattato di donazioni obnuziali.

3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono della <<violazione e falsa applicazione degli art.741, 785, 769 e 809 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.>>

La decisione della Corte sarebbe manifestamente in violazione degli art.785 e 741 c.c. e dei principi di diritto ripetutamente affermati dalla Suprema Corte: le elargizioni di cui si discute sarebbero da riportare nell'ambito della donazione indiretta. Si trattò infatti di elargizioni non di modico valore, per l'acquisto di un immobile e di un'autovettura, quindi non di mere elargizioni di denaro ma di donazioni indirette soggette a collazione ex art.741 c.c.

4. Il quarto motivo di critica mette in discussione il deciso di appello per <<violazione e falsa applicazione dell'art.747 c.c. e dell'art.751 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.>>.

I ricorrenti contestano la correttezza dell'applicazione del principio nominalistico, perché le donazioni di cui si discute non ebbero ad oggetto somme di denaro -nel qual caso sarebbe stato effettivamente applicabile il disposto dell'art.751 c.c. in relazione all'art.785 c.c.-: nel caso di specie il denaro non sarebbe stato dato dal padre a Vincenzo Solano in quanto tale ma in sostituzione di altro bene e, trattandosi di donazioni indirette, correttamente il loro valore dovrebbe essere determinato ex art.747 c.c. tenendo conto del valore al momento dell'apertura della successione, determinato dal Tribunale con la rivalutazione delle somme elargite. Ne consegue che il valore della

massa ereditaria non sarebbe quello accertato dalla Corte d'Appello ma quello che era stato accertato dal Tribunale di Palmi.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano la <<violazione e falsa applicazione dell'art.346 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.>>

La Corte di merito avrebbe pronunciato statuizioni più favorevoli a Grazia e Rosa Solano, pur rimaste contumaci in appello, a danno di Rosario Solano, in violazione dell'art.346 c.p.c.

6. L'ultimo motivo di critica riguarda la <<violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.>>

La Corte d'Appello ha compensato le spese del giudizio, secondo una valutazione discrezionale: secondo i ricorrenti, la cassazione della sentenza dovrà comportare anche una pronuncia sulle spese processuali favorevole al ricorrente.

7. Si esaminano per primi, insieme perché connessi, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che sono fondati per quanto di ragione.

Si premette che il giudizio è stato introdotto per lo scioglimento della comunione ereditaria, in essere tra i fratelli Solano dopo la morte del padre Antonino, deceduto il 19.7.1998; il *de cuius* aveva disposto dei suoi beni con testamento olografo pubblicato (aveva lasciato ai figli Vincenzo, Rosa e Grazia la sola quota di legittima, mentre a Rosario andava, oltre alla quota di legittima, la quota disponibile): la divisione dei beni era stata richiesta previa ricostruzione del patrimonio morendo dismesso dal *de cuius*, tenendo conto anche delle donazioni effettuate in vita dal defunto.

Sono ancora oggetto di contestazione tra le parti due elargizioni ricevute da Vincenzo Solano, nel 1971 per £ 4.500.000 <<in occasione del suo matrimonio per l'acquisto della casa di Gioia

Tauro>> -la sentenza riporta, in motivazione, l'indicazione in proposito contenuta nel testamento di Antonino Solano- e, ancora nel 1971, per £ 2.176.000 per l'acquisto di un'autovettura -pure questa richiamata nel testamento con la giustificazione indicata-.

Non può essere messa in discussione la rituale e tempestiva introduzione, in giudizio, delle questioni relative alle elargizioni effettuate in vita dal defunto ai figli e della loro qualificazione, ai fini della valutazione della loro rilevanza per la considerazione nella ricostruzione del patrimonio del *de cuius* e per le modalità relative: è pacifico, fin dalla introduzione del giudizio in primo grado, che le elargizioni, richiamate altresì nel testamento, ci furono e la loro qualificazione e valutabilità ai fini indicati (come donazioni, donazioni indirette o liberalità) è parte fin dall'inizio della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, che presuppone la ricostruzione del patrimonio del *de cuius* (*relictum* più *donatum*) tenendo conto di tutto quanto i coeredi hanno ricevuto dal defunto - non solo ciò che abbia assunto esplicitamente forma e sostanza del contratto di donazione-.

Quanto alla possibilità di qualificare le elargizioni di denaro in discussione quali donazioni indirette dei beni acquistati, si deve osservare che nel caso di specie esse sono specificamente richiamate nel testamento che regola la successione dei fratelli Solano: il testatore crea una relazione tra la dazione di £ 4.500.000 e l'acquisto dell'abitazione per Vincenzo -prossimo alle nozze- e tra la dazione di £ 2.760.000 e l'acquisto di un'autovettura. Ne consegue che la questione della qualificazione delle elargizioni in discussione come donazioni indirette si deve considerare parte del giudizio fin dalla sua introduzione -cfr. Cass. n.23403/2022 che, in conformità a Cass.

n.19833/2019, afferma che <<In tema di divisione ereditaria, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius" e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari conviventi nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del convivente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione>>; la specificazione, contenuta nelle sentenze richiamate, in ordine alla necessità che <<in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa>> cede, nel caso di specie, dall'essere la successione di Antonino Solano regolata dal testamento, nel rispetto del quale i coeredi hanno agito per lo scioglimento della comunione ereditaria, e dall'essere le dazioni delle somme di denaro specificamente richiamate, in modo circostanziato dal *de cuius*-.

Ora, la Corte d'Appello ha qualificato come donazioni le elargizioni effettuate nel 1971 dal padre a Vincenzo Solano, precisando che la donazione di £ 4.500.000 era da qualificare come donazione obnuziale, e donazione era da considerare anche la dazione della somma di £ 2.176.000, escludendo la loro valutabilità quali liberalità d'uso per l'ingente valore di entrambe -soprattutto se rapportato al

1971- e, quanto alla donazione di £ 2.176.000, per l'assenza di elementi per affermarne la congruità con le condizioni economiche del *de cuius*.

Ma per poter qualificare le elargizioni di cui si discute nei termini sopra indicati sarebbe stata necessaria la particolare forma scritta, richiesta *ad substantiam* per la donazione, anche obnuziale, ex art.782 e 785 c.c.

Nel caso di specie la forma scritta non c'è né per l'una, né per l'altra donazione: ne consegue che le elargizioni di cui si discute debbono essere riconsiderate, ai fini della loro rilevanza per la ricostituzione, e con quali modalità, del patrimonio ereditario e della individuazione dell'entità economica della quota di legittima, nonché ai fini delle modalità di imputazione alla quota del beneficiario, anche tenendo conto del disposto degli art.741 c.c. e 809 c.c.

8. Gli altri motivi proposti sono assorbiti in senso improprio, quanto al primo, e in senso proprio quanto al quarto e al quinto, mentre il sesto motivo non può essere esaminato ai sensi dell'art.336 c.p.c.

9. In conclusione, debbono essere accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e assorbiti gli altri; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria che dovrà rivalutare la controversia attenendosi alle indicazioni che precedono.

Il Giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai

motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Reggio Calabria che, in diversa composizione, dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 24 marzo 2026.

Il Presidente
Giuseppe Tedesco